

UFFICIO ANAGRAFE

ATTENZIONE: dal 9 maggio 2012 nuove modalità di presentazione di presentazione della dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero.

(D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”)

La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere comunicata all'Ufficio anagrafe del Comune ove il richiedente risiede.

Leggere le avvertenze sul secondo foglio del modulo “07_Modulo cancellazione.pdf”.

La dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- 1) personalmente attraverso lo sportello dell' anagrafe comunale in Piazza Umberto I° n.1 piano terra
- 2) a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di Fontaniva – Ufficio Anagrafe Piazza Umberto I° n. 1 35014 Fontaniva (PD)
- 3) a mezzo fax al n. 049 5949988
- 4) per via telematica:
 - sottoscritta con firma digitale
 - trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo pec : anagrafontaniva.pd@legalmailpa.it
 - sottoscritta con allegata copia del documento d'identità, acquisite mediante scanner e trasmesse attraverso la posta elettronica semplice all'indirizzo: anagrafe@comune.fontaniva.pd.it

LA CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE SARA' EFFETTIVA ENTRO DUE GIORNI LAVORATIVI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AL COMUNE (PER I CITTADINI STRANIERI) O DAL RICEVIMENTO DEL MODELLO CONS01 DAL CONSOLATO (PER I CITTADINI ITALIANI)

CONTROLLI E SANZIONI

Gli accertamenti sono effettuati successivamente alla registrazione della dichiarazione dell'interessato. Se entro 45 giorni il cittadino non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto giuridico del silenzio assenso, la pratica si considera definita.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero , si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del DPR 223/1989 (segnalazione all'autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.